

Oggetto: SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (SI.CAMERA S.C.R.L.) - TRASFORMAZIONE IN S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - MODIFICAZIONE STATUTO

Relatore: Il Presidente

Ricordato che l'Ente camerale è socio del SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (in forma abbreviata SI.CAMERA S.C.R.L.) di Roma con una quota di € 1.005,00=, corrispondente allo 0,025% del capitale sociale versato di € 4.009.935,00=;

Vista la lettera trasmessa dalla società SI.CAMERA S.C.R.L., prot. n. 2551/GA del 29/09/2025, di convocazione dell'Assemblea dei soci indetta mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 11:00 - presso la sede operativa della società sita in Via Nerva 1 a Roma - per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di seguito riportato:

1. *Trasformazione di Sistema Camerale Servizi - in forma abbreviata Si.Camera - da s.c.r.l. società consortile a responsabilità limitata a s.r.l. società a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2500-octies del codice civile: deliberazioni relative;*

Considerato che SI.CAMERA S.C.R.L. è

- una *società in house* del sistema camerale ed opera all'interno dei compiti allo stesso attribuiti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. realizzando progetti negli ambiti di competenza e di seguito riportati in sintesi: Assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione e per il Sistema camerale, Formazione e Competenze professionali, Comunicazione digitale e Ufficio Stampa Unioncamere;
- a totale controllo pubblico, ripartito tra 59 Soci: Unioncamere Nazionale, 41 Camere di Commercio, 4 Unioni Regionali (Calabria, Lombardia, Piemonte, Veneto), 2 Società di sistema (Dintec scrl e Isnart scpa), 1 Azienda Speciale (Asset Basilicata);
- soggetta all'applicazione delle norme del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (D. Lgs. N. 175/2016 e ss.mm. TUSP);
- svolge attività di supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del sistema camerale italiano;

Ricordato che SI.CAMERA S.C.R.L detiene direttamente quote di capitale delle seguenti società:

- UNIMERCATORUM S.R.L. - Piazza Mattei 10 - 00186 Roma, pari al 33,33% del capitale sociale
- INTER.CAM. Società Consortile a R.L. - Largo Cacciatori Delle Alpi 42 - 06121 Perugia, pari al 4% del capitale sociale
- ARIES Società Consortile a Responsabilità Limitata - Piazza Della Borsa 14 - 34121 Trieste - CCIAA Venezia Giulia, pari all'1% del capitale sociale
- TEF Territorio Economia Futuro Società Consortile a Responsabilità Limitata - Via Morpurgo 4 - 33100 Udine c/o CCIAA DI PN/UD, pari allo 0,667% del capitale sociale
- Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.C.R.L. - Piazza Sallustio 21

- 00187 Roma, pari allo 0,399% del capitale sociale;

Preso atto, dalla *Relazione illustrativa redatta dall'Organo Amministrativo* trasmessa dalla società e allegata al presente provvedimento formandone parte integrante, che SI.CAMERA è stata costituita il 30 ottobre 2013 nella forma di Società a Responsabilità Limitata e il 16 ottobre 2016 trasformata in Società Consortile a Responsabilità Limitata, in quanto la forma consortile rappresentava quella più coerente con il modello dell'*in house providing* praticato da tutte le società partecipate di Unioncamere Nazionale, consentendo la coesistenza della causa prevalente mutualistica con lo scopo lucrativo;

Rilevato, dalla suddetta relazione, che il motivo della trasformazione giuridica in SRL è dovuto dalla mancata possibilità per la SCRL di ridistribuire ai soci i dividendi - incassati sino al 31.12.2024 corrispondenti a circa 33,4 milioni di euro e interamente capitalizzati - originati dal possesso della partecipazione nella società UNIMERCATORUM S.R.L., stante il divieto previsto sia dallo statuto sociale che dall'orientamento giurisprudenziale vigente;

Dato atto che la trasformazione in Società a Responsabilità Limitata consentirà di rendere più coerente l'incasso dei dividendi con la qualificazione giuridica della società, allo scopo di consentire la distribuzione degli stessi dividendi e delle riserve disponibili ai soci;

Considerato che la trasformazione di SI.CAMERA, da SCRL Società Consortile a Responsabilità Limitata in SRL Società a Responsabilità Limitata,

- non comporterà modifiche strutturali mantenendo il requisito di *società in house* a controllo pubblico nella quale la parte preponderante della propria attività continuerà ad essere svolta in favore dei propri soci che seguiranno ad esercitare un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi e determineranno gli indirizzi strategici, approvando i piani di attività e sviluppo della società
- consentirà di erogare servizi anche ai non soci, sempre nel limite del 20% del volume della produzione realizzata come previsto dall'art.16, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sviluppando progetti e iniziative a vantaggio del sistema camerale e attingendo a forme di finanziamento alternative
- obbligherà ad operare in regime IVA ordinario, non consentendo di proseguire nella fatturazione in esenzione IVA dei servizi erogati ai soci ex art.10, secondo comma, D.P.R. 633/1972: la trasformazione diverrà giuridicamente efficace presumibilmente nel corso del mese di gennaio 2026 e il nuovo regime fiscale sarà adottato sin dal primo gennaio 2026
- comporterà il necessario adeguamento dell'attuale Statuto, per renderlo coerente alla nuova forma giuridica senza ledere i diritti acquisiti dei Soci;

Valutata la bozza del nuovo Statuto comparato al vigente, allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante, trasmessa dalla società SI.CAMERA S.C.R.L.;

Dato atto che l'operazione di trasformazione giuridica della società non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei Conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Evidenziato che la pronuncia sopra specificata ha ribadito che “*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di Società o di acquisizione di partecipazioni Societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi Societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale Sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di Socio*”.

Preso atto che l'iter amministrativo per la trasformazione giuridica della società, oltre alla redazione dell'allegata *Relazione illustrativa redatta dall'Organo Amministrativo*, è il seguente:

- deliberazione, in forma di atto pubblico, dell'Assemblea di SI.CAMERA, con conseguente approvazione della trasformazione della società e del nuovo statuto sociale;
- iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di trasformazione;
- rispetto del termine previsto dall'art. 2500-novies codice civile di ulteriori 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di trasformazione, a tutela dei creditori sociali. Decorso tale termine, ed in assenza di opposizione da parte dei suddetti creditori, la trasformazione diverrà giuridicamente efficace;

Valutati i criteri previsti dal T.U.S.P. (Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.) per il mantenimento della società:

- la forma giuridica SRL è consentita (art. 3, comma 1),
- svolge servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo alle Camere di Commercio socie, attività rientrante nella categoria di cui all'art. 4 comma 2,
- la trasformazione giuridica non comporterà una variazione nella composizione societaria che rimarrà dei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano e gli Enti pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della società,
- quale *società in house* ha come oggetto sociale esclusivo una delle attività consentite e opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4, comma 4),
- il numero dei dipendenti è superiore rispetto al numero di Amministratori (art. 20, comma 2, lettera b),
- il fatturato medio nel triennio 2022 - 2023 - 2024, comprensivo dei contributi, è superiore a € 1.000.000,00= (art. 20, comma 2, lettera d),
- negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la società ha sempre chiuso i bilanci in utile (art. 20, comma 2, lettera e),
- non necessita contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f),
- non necessita aggregazione di società (art. 20, comma 2, lettera g);

Esaminato che per l'Ente camerale emerge la modifica del regime fiscale nella fatturazione dei servizi che potrebbero essere assegnati alla società, con applicazione dell'IVA, a seguito della trasformazione da SCRL in SRL;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Valutata la *Relazione illustrativa redatta dall'Organo Amministrativo* e la bozza del nuovo Statuto trasmessa dalla società SI.CAMERA S.C.R.L. di Roma, allegati al presente provvedimento;

SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DIREZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA

Considerato quanto imposto dal Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

Visto lo Statuto della Camera di commercio;

Considerata la valutazione positiva dell’operazione, sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;

Valutata positivamente l’esigenza di trasformazione giuridica da S.C.R.L. in S.R.L., con le modalità descritte in premessa;

Data la necessità di fornire indicazioni al Dr. Alberto Caporale, Vice Segretario Generale - di Unioncamere Nazionale socia di SI.CAMERA S.C.R.L. con una quota pari al 93,227% del capitale sociale, che parteciperà alla prossima riunione dell’Assemblea dei soci indetta mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 11:00 - presso la sede operativa della società sita in Via Nerva 1 a Roma;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a) di approvare l’operazione di trasformazione della società SI.CAMERA S.C.R.L in S.R.L. con l’assunzione della seguente denominazione “Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata” in forma abbreviata “Si.Camera s.r.l.”;
- b) di approvare le proposte di modificazioni allo Statuto, come inserite nel documento allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante;
- c) di fornire al delegato Dr. Alberto Caporale, Vice Segretario Generale di Unioncamere di Roma, l’indicazione di esprimere voto favorevole alla trasformazione e apportare alla documentazione le eventuali modifiche necessarie per giungere alla positiva conclusione dell’operazione, demandandogli il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti;
- d) di provvedere agli adempimenti richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE	
<p>Articolo 1 - Denominazione</p> <p>E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camerla s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")</p>	<p>Articolo 1 - Denominazione</p> <p>E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camerla s.c.r.l. s.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")</p>
<p>Articolo 2 - Natura</p> <p>La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, strettamente indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali dei consorziati.</p> <p>L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.</p> <p>Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.</p>	<p>Articolo 2 - Natura</p> <p>La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile non ha scopo di lucro ed è Società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, strettamente indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali dei Soci consorziati.</p> <p>L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei Soci. consorziati</p> <p>In particolare, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Cli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.</p>

	<p>Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.</p>
<p>Articolo 3 - Sede sociale</p> <p>La Società ha sede legale in Roma. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e senza che ciò comporti modificazione dello Statuto sociale in caso di spostamento nel medesimo Comune, la sede sociale è attualmente posta in Piazza Sallustio 21. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.</p> <p>In considerazione dei fini istituzionali la Società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.</p>	<p>Articolo 3 - Sede sociale</p> <p>IDENTICO</p>
<p>Articolo 4 - Durata</p> <p>La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 4 - Durata</p> <p>IDENTICO</p>
<p>TITOLO II - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE</p>	
<p>Articolo 5 - Oggetto sociale</p> <p>La Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai consorziati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a</p>	<p>Articolo 5 - Oggetto sociale</p> <p>La Società realizza le iniziative decise dai Soci consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai Soci consorziati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a</p>

<p>supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, di formazione, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo.</p> <p>La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.</p>	<p>supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, di formazione, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo.</p> <p>La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.</p>
--	--

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale <p>Il capitale sociale è di euro 4.009.935,00 (quattromiloni novemila novecentotrentacinque/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge, pari ad Euro 1 (uno) e multipli di Euro 1 (uno).</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.</p> <p>Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi Soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza il diritto di opzione di cui all'articolo 2481-bis primo comma del codice civile; in tali casi spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.</p>	Articolo 6 - Capitale sociale IDENTICO
---	---

<p>Articolo 7 - Soci</p> <p>In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e gli Enti pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della Società.</p>	<p>Articolo 7 - Soci</p> <p>In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e gli Enti pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della Società.</p>
<p>Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione</p> <p>La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.</p> <p>In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri Soci ed in proporzione alle quote possedute.</p> <p>Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei Soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.</p> <p>Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta, esse saranno considerate inefficaci.</p> <p>In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale</p>	<p>Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione</p> <p>IDENTICO</p>

<p>sociale, salvo diverso accordo tra loro. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.</p>	
<p>Articolo 9 - Contributi</p> <p>Per il perseguitamento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento è proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo previo preventivo parere conforme espresso dal Comitato per il Controllo Analogico.</p>	<p>Articolo 9 - Contributi</p> <p>Per il perseguitamento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento è proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo previo preventivo parere conforme espresso dal Comitato per il Controllo Analogico.</p>
<p>Articolo 10 - Recesso</p> <p>Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente.</p> <p>L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci.</p> <p>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.</p>	<p>Articolo 9 - Recesso</p> <p>Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente.</p> <p>L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci.</p> <p>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.</p>

<p>Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente sulla base del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.</p> <p>Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.</p>	<p>Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente sulla base del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei Soci.</p> <p>Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.</p>
---	--

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali <p>Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'Assemblea; l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico; l'Organo di Controllo. <p>Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>	Articolo 10 - Organi sociali <p>Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'Assemblea; l'Organo Amministrativo; l'Organo di Controllo. <p>Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
---	--

Articolo 12 - Decisioni dei Soci

Sono riservate alla competenza dei Soci:

la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;

l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;

la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;

la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico;

la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;

la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salvo la facoltà prevista all'articolo 23 dello Statuto;

la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 24 dello Statuto;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei Soci;

la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.

Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

Articolo 11 - Decisioni dei Soci

Sono riservate alla competenza dei Soci:

la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;

l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;

la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;

la **nomina dell'Amministratore Unico ovvero** dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, **con determinazione dei relativi compensi, ovvero dell'Amministratore Unico;**

la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;

la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salvo la facoltà prevista **all'articolo 22** dello Statuto;

la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui **all'art. 23** dello Statuto;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei Soci.

la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.

Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

	<p>assembleare.</p> <p>Le decisioni che riguardano la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili e le modificazioni dell'atto costitutivo, sono adottate previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Analogico.</p>
<p>Articolo 13 - Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto</p> <p>Per consultazione scritta si intende il procedimento con cui si propone al Socio - con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata anche all'Organo Amministrativo e ai Sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta - una determinata decisione chiaramente identificata dal documento inviato. La risposta alla consultazione deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.</p> <p>Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del Socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto; il voto dei Soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione e l'esito del voto espresso con le modalità di cui sopra.</p> <p>L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione del Socio in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema - ivi compresi il fax e la posta elettronica - ai Soci stessi e ai Sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile indicando:</p> <p>- la data in cui la decisione deve</p>	<p>Articolo 12 - Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto</p> <p>IDENTICO</p>

<p>intendersi formata;</p> <p>- su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.</p> <p>I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati in allegato al libro stesso.</p>	
<p>Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.</p> <p>L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la definizione delle linee strategiche della Società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti; - per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. <p>Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax</p>	<p>Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>IDENTICO</p>

o via posta elettronica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del Socio munito dei necessari poteri.

Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

Articolo 17 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta,

Articolo 14- Presidenza dell'Assemblea

IDENTICO

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

IDENTICO

Articolo 16 - Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è costituito di norma dall'Amministratore Unico. L'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di

<p>dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di organo collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	<p>adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 11 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico, ovvero gli Amministratori, in caso di Organo Collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di Organo Collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di Organo Collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente può potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>
<p>Articolo 18 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con</p>	<p>Articolo 17 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei</p>

avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed il segretario verbalizzante.

In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della

compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.

In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.

In caso di Organo Collegiale, il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono

<p>Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.</p> <p>In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.</p>	<p>prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.</p> <p>Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.</p> <p>In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.</p>
<p>Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo</p> <p>L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei Soci riportate al precedente articolo 12 dello Statuto.</p> <p>Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.</p> <p>L'organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale ed il Direttore Operativo, ai quali attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.</p>	<p>Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo</p> <p>L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei Soci riportate al precedente articolo 11 dello Statuto.</p> <p>Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.</p> <p>L'organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale ed il Direttore Operativo, ai quali attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.</p>
<p>Articolo 20 - Direttore Generale</p> <p>Il Direttore Generale, entro i limiti dell'oggetto sociale, esercita i seguenti compiti nel rispetto dei poteri conferiti dallo statuto e degli indirizzi dell'Organo Amministrativo:</p>	<p>Articolo 19 - Direttore Generale</p> <p>IDENTICO</p>

<ul style="list-style-type: none"> - governa e coordina le funzioni e le attività aziendali, sovrintende agli uffici, alla organizzazione ed al funzionamento della Società; - è responsabile del personale e ne governa ed amministra le relative politiche; - esercita i poteri di spesa e finanziari e compie le operazioni e gli atti di amministrazione nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo. 	
---	--

Articolo 21 - Firma e rappresentanza sociale

La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

La firma del Vice-Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 20 - Firma e rappresentanza sociale

La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano **all'Amministratore Unico ovvero** in caso di Organo Collegiale, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. **ovvero**

all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

La firma del Vice-Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 22 - Decadenza dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

Articolo 21 - Decadenza dell'Organo Amministrativo

IDENTICO

Articolo 23 - Organo di Controllo

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Articolo 22 - Organo di Controllo

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

<p>Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.</p> <p>L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.</p> <p>All'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico.</p>	<p>Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.</p> <p>L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.</p> <p>In caso di organo di controllo collegiale, all'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale. ovvero il Sindaco Unico.</p>
---	---

TITOLO V - COMITATO

PER IL CONTROLLO ANALOGO

<p>Articolo 24 - Comitato per il Controllo Analogico</p> <p>Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze del Sistema Camerale è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni di sistema individuati. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogico da parte dei Soci stessi.</p>	<p>Articolo 23 - Comitato per il Controllo Analogico</p> <p>Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze del Sistema Camerale dei Soci e per l'esercizio del controllo analogico richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni di sistema individuati dei Soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogico da parte dei Soci stessi.</p> <p>Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 ultimo comma, il Comitato per il Controllo Analogico, in particolare, verifica l'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici, richiede documentazione all'Organo Amministrativo sullo svolgimento dell'attività della Società, esprime pareri in ordine alle</p>
---	--

	<p>questioni sottoposte espressamente dall'Organo Amministrativo, può richiedere all'Organo Amministrativo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con l'obbligo per l'Organo amministrativo di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato.</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Per la specifica votazione dei componenti del Comitato per il Controllo Analogico ogni Socio, in occasione dell'Assemblea di nomina, esprime un solo voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare. La nomina dei componenti è approvata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. Nella votazione successiva alla prima, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la deliberazione è approvata con la maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.</p> <p>Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.</p> <p>Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.</p>
--	---

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

<p>Articolo 25 - Esercizio sociale</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31</p>	<p>Articolo 24 - Esercizio sociale</p>
---	---

(trentuno) dicembre di ogni anno.	IDENTICO
Articolo 26 - Bilancio Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 14 del presente statuto. In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.	Articolo 25 - Bilancio Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 13 del presente statuto. In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.
	Articolo 26 - Destinazione degli utili La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. In considerazione della natura della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria, reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea ovvero potranno essere distribuiti ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta. Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dai Soci.
TITOLO VII - SCIOLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 27 - Scioglimento La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.	Articolo 27 - Scioglimento IDENTICO
Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del	Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del

<p>Decreto Legislativo 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Autonoma adottato.</p> <p>Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata.</p> <p>Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale Autonoma in conformità del suo Regolamento.</p> <p>Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.</p>	<p>Decreto Legislativo 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la della Camera di Commercio di Roma Sviluppo e Territorio e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Speciale Autonoma adottato.</p> <p>Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero In caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata.</p> <p>Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale Autonoma in conformità del suo Regolamento.</p> <p>Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.</p>
<p>Articolo 29 - Riferimento alla normativa vigente</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente.</p>	<p>Articolo 29 - Riferimento alla normativa vigente</p> <p>IDENTICO</p>



il presidente



Trasformazione di Sistema Camerale Servizi - in forma abbreviata Si.Camera -
da s.c.r.l. società consortile a responsabilità limitata
a s.r.l. società a responsabilità limitata

Relazione illustrativa redatta dall'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. - in forma abbreviata Si.Camera - ha redatto la presente relazione illustrativa per la trasformazione di Si.Camera da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata.

Si tratta, nel dettaglio, di un'operazione di trasformazione eterogenea ai sensi dell'articolo 2500-octies del Codice Civile.

La suddetta relazione è redatta nell'interesse dei Soci, con l'obiettivo di far conoscere le motivazioni e gli effetti dell'operazione di trasformazione in oggetto.

1. Premessa e oggetto della relazione

Nello specifico l'iter previsto per la trasformazione della Società è il seguente:

- ✓ redazione della presente relazione illustrativa da parte dell'Organo Amministrativo di Si.Camera;
- ✓ deliberazione, in forma di atto pubblico, dell'Assemblea di Si.Camera, con conseguente approvazione della trasformazione della società e del nuovo statuto sociale;
- ✓ iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di trasformazione;
- ✓ rispetto del termine previsto dall'art. 2500-novies cod. civ. di ulteriori 60 gg dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di



trasformazione, a tutela dei creditori sociali. Decorso tale termine, ed in assenza di opposizione da parte dei suddetti creditori, la trasformazione diverrà giuridicamente efficace.

Si.Camera è stata a suo tempo costituita nella forma di Società a responsabilità limitata il 30 ottobre 2013 e, successivamente, trasformata in Società consortile a responsabilità limitata con delibera assembleare del 16 ottobre 2016. All'epoca la forma consortile rappresentava quella più coerente con la situazione della società e con il modello praticato da tutte le partecipate di Unioncamere.

La società è struttura del Sistema camerale ed opera all'interno dei compiti allo stesso attribuiti dalla legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i.. Nello specifico Si.Camera realizza progetti nei seguenti ambiti di competenza:

- *Assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione e per il Sistema camerale.* Fornisce competenze tecniche a supporto degli operatori istituzionali ed economici su tematiche di particolare interesse per la PA, centrale e locale, per favorire la diffusione dell'innovazione, lo sviluppo dell'imprenditorialità e la competitività dei territori, anche attraverso la gestione di specifiche misure di agevolazione. Più in particolare l'attività è finalizzata alla realizzazione di progettualità specifiche per la valorizzazione della Proprietà Industriale e gli aiuti di stato, l'Imprenditorialità Femminile e la promozione della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, l'assistenza tecnica per la semplificazione amministrativa e l'open government, i servizi per lo sviluppo delle PMI, anche in coerenza con la programmazione comunitaria e nazionale. Completano il quadro le attività di analisi organizzativa e dei processi, con il coordinamento delle rilevazioni e delle banche dati di sistema, l'elaborazione degli indicatori di performance, la costruzione di cruscotti e reportistica strutturata sui fenomeni gestionali, la progettazione e gestione di sistemi di performance management.
- *Formazione e Competenze professionali.* L'obiettivo di tale filone di attività è, da un lato, quello di supportare le Camere di commercio e la Committenza nei processi di analisi



dei fabbisogni professionali e di progettazione di interventi di formazione; dall’altro, operare a supporto sia di Unioncamere che del Sistema camerale, in qualità di soggetto attuatore, nel quadro di specifiche convenzioni, al fine di supportare la realizzazione di piani nazionali a prevalente carattere formativo. Le attività fanno riferimento alla formazione continua a favore del Sistema Camerale (Pillole e Astro), al percorso di formazione dei Segretari Generali delle CCIAA, allo sviluppo delle competenze sul tema della regolazione del mercato, alle iniziative di sviluppo professionale in tema di competenze digitali, alla realizzazione di nuove iniziative su specifiche aree tematiche.

- *Comunicazione digitale e Ufficio Stampa Unioncamere.* L’Area presidia con un approccio multidisciplinare tutti gli ambiti della comunicazione e del web e offre soluzioni integrate e personalizzate. I principali ambiti di intervento sono: progettazione di architetture informative per applicazioni web (siti, portali, app); ideazione, progettazione e realizzazione di campagne e progetti di comunicazione; ideazione e gestione di campagne social media; ideazione e implementazione di branding; progettazione e gestione di eventi. Presidia inoltre le attività di digital training, con percorsi di assistenza su varie filiere produttive e con la gestione di numerosi progetti di digitalizzazione per le PMI; elabora nuovi format per la gestione digitale delle attività di comunicazione e degli eventi per le CCIAA.

Si.Camera è una Società a totale controllo pubblico ed è soggetta all’applicazione delle norme del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (D. Lgs. N. 175/2016 e ss.mm. TUSP). A titolo informativo si riportano i principali dati aziendali con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:

- Totale valore della produzione = Euro 7.170.305
- Totale patrimonio netto = Euro 25.766.503, così suddiviso:
 - Capitale Sociale i.v. = Euro 4.009.935. Il capitale è attualmente ripartito tra 59 Soci: Unioncamere, 41 Camere di Commercio, 4 Unioni Regionali, 2 Società di sistema, 1 Azienda Speciale



- Totale riserve = Euro 11.852.088
- Utile esercizio al 31 dicembre 2024 = Euro 9.904.480
- Personale dipendente in servizio = 70 unità

2. Le motivazioni e gli effetti della trasformazione

La forma consortile scelta nel 2016 rappresentava quella più coerente con il modello dell'*in house providing* in quanto consentiva la coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, a patto che la gestione mutualistica fosse prevalente sulla gestione lucrativa.

Va ricordato, in tale contesto, che Si.Camera detiene, sin d'allora, una partecipazione del 33,3% al capitale Sociale di Unimercatorum S.r.l., ente promotore dell'Università telematica Universitas Mercatorum; il percorso di rilancio e sviluppo dell'Ateneo si è ormai positivamente consolidato ed ha prodotto già dal 2021 utili significativi, che sono stati distribuiti secondo le rispettive percentuali di partecipazione ai Soci della stessa Unimercatorum S.r.l., a Pegaso Management S.r.l per due terzi ed a Si.Camera per un terzo. Tali dividendi, che sono quindi ricavi originati dal possesso della suddetta partecipazione e non il prodotto di una specifica attività operativa dell'azienda nell'ambito del soggetto promotore o dell'Ateneo Telematico, non possono al momento essere distribuiti ai soci di Si.Camera, stante il divieto previsto sia dallo statuto sociale che dall'orientamento giurisprudenziale vigente per le società consortili. Complessivamente gli utili incassati da Si.Camera sino ad oggi - interamente capitalizzati - ammontano a circa 33,4 milioni di euro (considerando anche i dividendi incassati nel presente esercizio).

In proposito sono stati condotti approfondimenti per comprendere pienamente le implicazioni derivanti dall'incasso di tali dividendi, soprattutto con riferimento alla distribuzione degli stessi ed alla natura consortile di Si.Camera.

Alla luce del fatto che è ipotizzabile il permanere di dividendi da partecipazione - che hanno generato notevoli risorse finanziarie fin qui accantonate e non distribuite per le motivazioni suddette - e che Si.Camera già presenta un patrimonio netto che va oltre il normale



fabbisogno, si ritiene corretto intraprendere il percorso di trasformazione. La trasformazione in Società a responsabilità limitata consentirà di rendere più coerente l'incasso dei dividendi con la qualificazione giuridica della società allo scopo di consentire la distribuzione degli stessi dividendi e delle riserve disponibili ai soci.

Si evidenzia che, fatti salvi gli adattamenti che si rendono necessari per il mutato scopo associativo, il passaggio da una Società consortile a responsabilità limitata in Società a responsabilità limitata non comporta modifiche strutturali.

In tal senso Si.Camera **manterrà il requisito di Società *in house* a controllo pubblico** e la parte preponderante della propria attività continuerà ad essere svolta in favore dei propri Soci che seguiranno ad esercitare un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi e determineranno gli indirizzi strategici, approvando i piani di attività e sviluppo della Società. Quest'ultima avrà la possibilità di erogare servizi anche ai non Soci, sempre nel limite del 20% del volume della produzione realizzata come previsto dall'art.16, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sviluppando progetti e iniziative a vantaggio del Sistema camerale e attingendo a forme di finanziamento alternative.

Tuttavia la perdita della natura consortile di Si.Camera non consentirà di proseguire nella fatturazione in esenzione IVA dei servizi erogati ai Soci ex art.10, secondo comma, D.P.R. 633/1972. Pertanto, trascorsi i termini civilisticamente previsti a tutela dei creditori Sociali, la trasformazione diverrà giuridicamente efficace presumibilmente nel corso del mese di gennaio 2026 e, **a partire dal primo gennaio del 2026, Si.Camera opererà in regime IVA ordinario.**

Si segnala, infine, che tale operazione di trasformazione non rileva ai fini dell'art. 5 del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (D. Lgs. N. 175/2016 e ss.mm. TUSP) così come previsto dalla Delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 espressa dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti. In tal senso la Corte ha ritenuto che *“l'esame degli atti deliberativi di costituzione di Società o di acquisizione di partecipazioni Societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del*



D.Lgs. n.175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi Societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale Sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di Socio”.

3. I principali adeguamenti: il nuovo Statuto

Una delle conseguenze della trasformazione sarà il necessario adeguamento dell'attuale Statuto per renderlo coerente alla nuova veste Societaria, senza ledere i diritti acquisiti dei Soci. In allegato è riportata la bozza del nuovo Statuto che potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Roma, 24 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Giovanni Acampora